

**ART. 21**  
**Consiglio Nazionale: Competenze**

1. Il Consiglio Nazionale, nel quadro degli indirizzi generali fissati dal Congresso Nazionale, detta i criteri d'azione dello S.N.A.G.
2. È responsabile della pratica attuazione delle decisioni del Congresso Nazionale e controlla l'applicazione dei suoi deliberati.
3. Elegge nel suo seno: il Presidente Nazionale, i Vice Presidenti, la Giunta Nazionale e se necessario i Delegati al Congresso Internazionale, i quali parteciperanno alle riunioni a spese del Sindacato Nazionale.
4. Nomina anche su proposta della Presidenza un Tesoriere che partecipa alle riunioni della Presidenza con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera dello stesso Consiglio Nazionale.
5. Approva annualmente i bilanci consuntivi e preventivi dello S.N.A.G. predisposti dalla Presidenza Nazionale. Approva il Rendiconto dell'esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio - Imprese per l'Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dai medesimi che attesta la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili – nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti; approva il Conto preventivo dell'anno successivo inoltrandolo a “Confcommercio - Imprese per l'Italia”. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, ove richiesto da un candidato alla carica di Presidente dell'Associazione e purché tale richiesta sia formalmente sostenuta da almeno 90 imprese associate e in regola con il pagamento dei contributi associativi, si procede alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi già approvato dall'Assemblea da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.
6. Delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, su quelli relativi alla alienazione e acquisto del patrimonio immobiliare, nonché sulle donazioni ed accettazioni di eredità.
7. Dichiarata la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificati assenti per due sedute anche non consecutive e quelle dei soci morosi.
8. Decide in prima istanza sui ricorsi avverso le espulsioni su richiesta dell'interessato.
9. Designa, su proposta del Presidente, un Vice Presidente vicario, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
10. Quando un componente il Consiglio Nazionale si dimette o viene espulso o cessa per qualsiasi ragione di farne parte, ovvero è assente ingiustificato per due riunioni anche non consecutive, viene sostituito dal primo membro supplente eletto dal Congresso Nazionale nella Regione di appartenenza del componente uscente. Nel caso non vi siano supplenti, il Consiglio Nazionale – su proposta della Presidenza Nazionale – può cooptare un nuovo componente al suo interno, della medesima Regione di appartenenza di quello uscente e che risulti regolarmente iscritto.
11. Ciascuno dei componenti il Consiglio Nazionale ha diritto di partecipare a qualsiasi riunione e Assemblea delle istanze organizzative se inviato dalla Presidenza Nazionale o se richiesto dalle Organizzazioni stesse sempre tramite la Presidenza Nazionale.
12. Applica le sanzioni di cui all'art. 30 del presente Statuto.
13. Nomina, su proposta della Presidenza, i soci onorari a vita dello S.N.A.G. che partecipano di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale e che possono, su incarico della Presidenza, assolvere a compiti ed incarichi nell'interesse dello S.N.A.G.
14. Nomina, tra coloro che hanno rivestito la carica di Presidente Nazionale, il Presidente onorario a vita, che partecipa di diritto, con facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale e che può, su incarico della Presidenza, assolvere a compiti ed incarichi nell'interesse dello S.N.A.G.
15. Può nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale che:
  - a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
  - b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;

- c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
- d) è il capo del personale e sovrintende agli uffici dello S.N.A.G., assicurando il loro buon funzionamento;
- e) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative dello S.N.A.G.;
- f) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- g) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- h) vigila sul rispetto del presente Statuto da parte degli altri livelli dello S.N.A.G.;
- i) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dai competenti Organi;
- j) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.

L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello dello S.N.A.G., nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o Enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli Enti facenti parte dello S.N.A.G. ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

16. Delibera il recesso da "Confcommercio - Imprese per l'Italia" con la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno il 70% dei voti complessivi. La convocazione del Consiglio, chiamato a deliberare sul recesso da "Confcommercio - Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.